


BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



Dalla Direttiva 27.12.2012

alla C.M. 8 marzo 2013

alla nota 1551 del 27 giugno 2013

alla nota 22 novembre 2013. prot. n. 2563

Sono indicatori di novità pedagogico-didattiche o rientrano negli spazi progettuali dell'Autonomia? (La novità maggiore è ricordarci quali siano gli spazi previsti nell'ambito dell'autonomia didattica)

di Venanzio Marinelli

La Direttiva del Ministro

- Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi

A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (*International Classification of Functioning*) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni

L'uso dell'ICF-CY in ambito educativo:
le principali prospettive operative
Dario Ianes e Sofia Cramerotti

- 
- In questo senso, ogni alunno, **con continuità o per determinati periodi**, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.

▪ **Bisogni Educativi Speciali (BES)**

- L'area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di *speciale attenzione* per una varietà di ragioni: Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei **Bisogni Educativi Speciali** (in altri paesi europei: *Special Educational Needs*)

Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie:

-  quella della disabilità;
-  quella dei disturbi evolutivi specifici Per "disturbi evolutivi specifici" intendiamo, oltre i disturbi specifici dell'apprendimento, anche i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell'età evolutiva – anche quelli dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico.
-  e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. (es: difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse).

- Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo.
- Al riguardo, **la legge 53/2003** e la **legge 170/2010** costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003 (CM 8 marzo 2013)

- ***Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)***

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

Con notevole frequenza l'ADHD è in comorbilità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Le informazioni fornite dagli insegnanti hanno una parte importante per il completamento della diagnosi e la collaborazione della scuola è un anello fondamentale nel processo riabilitativo. (osservazione, confronto...)

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo. Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

Funzionamento cognitivo limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell'intera popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni.


Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.

Adozione di strategie di intervento per i BES

Le scuole – **con determinazioni assunte dai Consigli di classe**, risultanti dall'esame della **documentazione clinica** presentata dalle famiglie e **sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico** – possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle allegate Linee guida.

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, è compito doveroso dei **Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole primarie** indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. (CM 8/2013)

CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 MARZO 2013



Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale

Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'area dei BES che interessa lo **svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, **con continuità o per determinati periodi**, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche

per alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - **è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati**, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri

Nota Prot. 0001551 27 giugno 2013


G L I



elabora una *proposta di PAI (Piano Annuale per l'Inclusività)* riferito a tutti gli alunni con BES

piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali", ad integrazione del P.O.F
Non è un piano per gli inclusi

NON E'



ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno
nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.

Nota 22 novembre 2013. Prot. n. 2563

DPR 275

Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.


... possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: l'attivazione di *percorsi didattici individualizzati*, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo...» (art.4).

L. 53 /2003

Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, **delle differenze e dell'identità di ciascuno**...il Governo è delegato ad adottare...

DLgs 59/2004

Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, (art. 7, 10) ...*(organizzano attività ed insegnamenti...coerenti con il profilo educativo...*



anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione (criteri Collegio dei Docenti)

Una situazione di un consiglio di classe

BES

Area bisogni

DOWN
certif. 104

D.S.A
diagnosi 170.

ADHD
diagnosi

dlst. Iperatt.
comport.
complessi

Difficoltà
normali

Consiglio di classe
team docenti

Area progettazione didattica inclusiva

Personalizzazione
Individualizzazione

PEI

PDP

PDP

Personalizzazione,
Flessib. Strategie ed.

Effetti sulla valutazione

